

REGOLAMENTO REGIONALE 1 ottobre 2008, n. 6
Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
parte I, n. 45 dell'8 ottobre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C.

2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito, con le modalità previste dagli articoli 3 e 10 della legge regionale 14/1994, in A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

3. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.

Art. 2.

Statuto dell'A.T.C.

1. L'organizzazione e il funzionamento degli A.T.C. è regolato dallo Statuto.

2. Lo Statuto disciplina:

- a) le modalità di funzionamento degli organi;
- b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il Comitato di gestione;
- c) le forme di impiego del volontariato;
- d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
- e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

Art. 3.

Organi dell'A.T.C.

1. Sono organi dell'A.T.C.:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Presidente;

- c) l'Ufficio di presidenza;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e' un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui e' affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione e' riconosciuta la personalita' giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1994, e' composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C., secondo criteri di proporzionalita' rispetto al numero di iscritti a livello di A.T.C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorita':
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore a quattromila;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino a quattromila;
 - c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
 - d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCEM, uno designato dall'ANCI.

Art. 5.

Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione

- 1. La Provincia competente provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
- 2. La Provincia competente puo' procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
- 3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
- 4. Il Comitato di gestione puo' istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
- 5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti e' corrisposto un gettone di

presenza per ciascuna seduta nonche' il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.

Art. 6.

Compiti del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:
 - a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;
 - b) propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:
 - 1) i progetti per promuovere e organizzare le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;
 - 2) gli interventi di miglioramento degli habitat;
 - 3) le immissioni di selvaggina;
 - 4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;
 - 5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto gia' previsto dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - 6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;
 - 7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonche' per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
 - 8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - 9) le modalita' e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;
 - c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, puo' avanzare richieste di modifiche o

integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6 della legge regionale n. 14/1994;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

Art. 7.

Decadenza dei componenti il Comitato di gestione

1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia competente.

3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato di gestione e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del Comitato dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato.

4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente.

Art. 8.

Presidente

1. Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione con le modalità previste dall'art. 11, comma 3 della legge regionale

n. 14/1994.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo mandato puo' essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e ne cura l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente dell'A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'art. 5, comma 5. Il compenso mensile non e' cumulabile con il gettone di presenza.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'Ufficio di presidenza piu' anziano d'eta'.

Art. 9.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza e' composto:

a) dal Presidente dell'A.T.C.;

b) da tre membri eletti dal Comitato di gestione tra i propri componenti.

2. L'Ufficio di presidenza dura in carica quattro anni e rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. Ad esso e' demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonche' dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato di gestione.

3. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a piu' di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita' al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

4. La Provincia competente provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.

Art. 11.

Programma di gestione

1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all'art. 6 e lo invia alla Provincia competente entro il 30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale.

2. La Provincia puo' formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione e' considerato coerente al Piano faunistico venatorio provinciale e diventa esecutivo.

3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.

Art. 12.

Indici di densita' venatoria

1. Il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibile superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari e' fissato in 1:8 tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

Art. 13.

Deroghe agli indici di densita'

1. E' facolta' del Comitato di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dall'art. 12 con delibera motivata che da' atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutivita'.

2. La Provincia puo' annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 14.

Accordi interregionali per reciprocita' di accesso

1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili e' riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1994.

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilita', l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilita' per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta puo' essere utilizzata per consentire la mobilita' dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalita' previste dall'art. 15.

Art. 15.

Residenza venatoria e mobilita' venatoria

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 16.

4. A ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria e anagrafica in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

Art. 16.

Procedure per l'ammissione agli A.T.C.

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

1) residenza anagrafica in Umbria;

2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

4) residenza in A.T.C. limitrofi;

5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.

2. Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

3. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i sessanta giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 14.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri

di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

5. Sono trasmessi alla Provincia competente, previa richiesta e senza termini di scadenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta.

6. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalita' di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione e' fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C.

Art. 17.

Tesserino venatorio

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 18.

Bilancio di previsione annuale

1. Il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva ed invia alla Provincia il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, riferiti al programma di gestione annuale.

2. Il Comitato di gestione predispone il bilancio sulla base di elementi certi di previsione.

Art. 19.

Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione e' composto da:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;
- b) finanziamento erogato dalle province ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 14/1994, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e al territorio gestito;
- c) eventuali fondi erogati dalle province e dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 29;
- d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

Art. 20.

Spese di funzionamento

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

- a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;
- b) spese di funzionamento per:
 - 1) l'utilizzazione della sede;

- 2) i servizi connessi all'uso dei locali;
- 3) la cancelleria;
- 4) le spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 21.

Personale

1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Provincia.

2. La Provincia o altri enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall'A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attività proprie degli A.T.C.

3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22.

Piani di approvvigionamento

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 23.

Fornitura per fabbisogni straordinari

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 24.

Procedure per gli approvvigionamenti

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 28 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 25.

Trattativa privata

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore ad euro 2.500,00 per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il Presidente dell'A.T.C. o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 26.

Richiesta preventiva di offerte

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 2.500,00 il Presidente dell'A.T.C. o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalita' della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa contenente all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a ...».

2. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di almeno due membri del Comitato di gestione di cui uno scelto fra i designati nel Comitato stesso dalla Provincia.

3. Per la valutazione delle offerte puo' essere istituita un'apposita commissione alla quale possono essere chiamati a partecipare anche esperti estranei al Comitato di gestione messi a disposizione dalla Provincia o dalla Regione.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avra' presentato in base al capitolato d'onori ed a insindacabile giudizio del Comitato di gestione la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualitativo - economico.

Art. 27.

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Conclusa la trattativa privata con le modalita' di cui agli articoli 25 e 26, e' data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvedera' a verificare la regolarita' della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarita' o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarita' il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 28.

Servizio di cassa

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non e' possibile seguire le procedure di cui agli articoli 25 e 26, il Presidente o altro membro del Comitato di gestione da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verra' redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 29.

Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le province per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 30.

Controllo degli atti e potere sostitutivo

1. Gli atti del Comitato di gestione vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia competente e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2. La Provincia verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale.

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano faunistico venatorio provinciale, la Provincia entro quindici giorni li rinvia al Comitato di gestione che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi degli A.T.C. a quanto previsto nel presente regolamento, la Provincia attua il potere sostitutivo.

Art. 31.

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 32.

A.T.C. interprovinciali

1. Le competenze delle province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

Art. 33.

Norme finali e transitorie

1. Gli organi di cui all'art. 3, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. I Presidenti degli A.T.C. in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per una sola volta così come già previsto dalla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 19/1995, introdotta dal regolamento regionale n. 2/2004, abrogati con il presente regolamento.

Art. 34.

Norme di abrogazione

1. Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

2. Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

3. Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

4. Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26 (Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

5. Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

6. Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2 (Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° ottobre 2008.

LORENZETTI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 689;

- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 2008, per il successivo iter;

- assegnato alla III Commissione consiliare permanente «Sanita' e servizi sociali», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 giugno 2008;

- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 luglio 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 3 settembre 2008, con deliberazione n. 1123, ha preso atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.

Avvertenza - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generale della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attivita' giuridico-legislative - Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

(omissis)

